UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Parere sulla Programmazione triennale del fabbisogno del personale

TRIENNIO 2019 - 2021

Il sottoscritto BERZIA dott. Roberto, Revisore dei Conti dell'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA, ha preso in visione la proposta di delibera della Giunta dell'Unione relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019 – 2021 e sulla ricognizione annuale relativa a situazioni di soprannumero o eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 D. LGS. N. 165/2001

Premesso che

- L'art. 39, c.1. Legge 449/97, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e del bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/99;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti
- L'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- L'art.19, comma 8, L.n. 448/2001 che attribuisce agli organi di revisione contabile dell'Ente il compito di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese;
- L'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che il documento di programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti "dirigenti" che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero" nonché "comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Considerato che

- la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità prevede:
    - limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
    - limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;
- gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno nel 2015 in base all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 possono procedere all'assunzione nel limite del 100% del numero dei cessati dell'anno precedente;
- l'ente Unione Montana Valli Orco e Soana è stato costituito nel 2015 ed ha effettuato spese di personale solo a decorrere da quell'anno per cui non dispone dei dati sopra citati (spese di personale sostenute nell'anno 2008);
- l'articolo 32, comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita: "All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.";
- la "somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti" all'Unione (riferita al 2008 per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e al triennio 2011/2013 per il comune di Pont Canavese, con popolazione superiore a 1000 abitanti) ammonta ad € 1.529.193,97;

Rilevato che

- questa Unione è costituita esclusivamente da Comuni montani e che alle Unioni Montane sono state trasferite con Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2015, n. 40-1626

"L.R. 3/2014 (articoli 3, comma 2, lettera c, 4, 10 e 11). Ricognizione delle funzioni amministrative di competenza delle comunità montane. Conferimento alle unioni montane e ai comuni montani non inclusi in unioni montane. Determinazione della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e delle relative modalità di esercizio" le funzioni amministrative prima svolte dalle Comunità Montane;

- con la legge regionale n. 16/2016 attuativa della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono state allocate alla Regione Piemonte le funzioni amministrative di competenza delle Comunità Montane disciplinate dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) ed in particolare dall'articolo 3;
- Considerato che la spesa di personale sostenuta nel 2008 dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana, da ricondurre al personale preposto alle funzioni amministrative, trasferito per mobilità presso l'Unione Montana Valli Orco e Soana ammontava ad € 88.458,65;
- Rilevato che, a tutto il 2017, la spesa di personale sostenuta per l'esercizio delle medesime funzioni ora conferite dalla Regione Piemonte all'Unione Montana Valli Orco e Soana ammontava ad € 96.618,97;

Ritenuto

quindi di quantificare la spesa complessiva di personale dell'Unione Montana Valli Orco e Soana, tenendo conto sia della spesa complessiva del personale dei Comuni partecipanti, ai sensi dell'art.32, comma 5 del Dl.gs. 267/2000, quantificata in € 1.529.193,97 sia della spesa propria della Comunità Montana Valli Orco e Soana, relativamente al personale preposto all'esercizio di funzioni amministrative trasferito per mobilità presso l'Unione Montana Valli Orco e Soana (€ 88.458,65), per un importo complessivo di € 1.617.652,62

Atteso che

- l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);
- i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 65.501,69, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente e che la spesa del personale in servizio è pari a € 96.618,97;
- l'ente ha la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021 (limitatamente alla restante durata del mandato del Presidente dell'Unione Montana Valli Orco e Soana), nel

rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con previsione di affidamento, al soggetto incaricato, dell'attribuzione di posizione organizzativa;

Visti

- la deliberazione della Giunta n. 1 del 21.01.2016 con la quale è stata determinata la dotazione organica dell'Ente, stabilendone la struttura attuale;
- la bozza di delibera della Giunta n. 44 dell'8.11.2018;
- Il parere di regolarità tecnica amministrativa rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dagli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONCLUSIONI

alla luce di quanto esaminato e di quanto sopra esposto il sottoscritto Revisore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019 – 2021 e sulla ricognizione annuale relativa a situazioni di soprannumero o eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 D. LGS. N. 165/2001.

Il Revisore dei Conti

BERZIA dott. Roberto